



ALLEGATO "B"

Spettabile
xxx
Via xx, n. x
xxxxx xxxxx (xx)
PEC: xxx@xxx

Oggetto: contratto per l'uso temporaneo del manufatto temporaneo in legno in località malga Varmost (Forni di Sopra - UD) da adibirsi a chioschetto ai fini della somministrazione di alimenti e bevande.

PREMESSO CHE:

- PromoTurismoFVG al fine dell'affidamento in uso temporaneo del manufatto temporaneo in legno in località malga Varmost (Forni di Sopra - UD) da adibirsi a chioschetto ai fini della somministrazione di alimenti e bevande ha pubblicato un avviso esplorativo per acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici qualificati e procedere all'affidamento del contratto in termini di imparzialità e trasparenza sulla base delle modalità indicate nel relativo Avviso;
- che alla scadenza del termine previsto sono pervenute n.[•] manifestazioni di interesse corredate dalla documentazione prevista;
- che in esito allo scrutinio di tali manifestazioni di interesse quella prodotta da [•] con sede a [•] in Via [•], n. [•] Part. IVA [•], è stata reputata migliore sulla base dei criteri stabiliti nell'Avviso stesso;
- che pertanto corre l'obbligo di sottoscrivere con l'aggiudicatario il relativo contratto;

ciò premesso,

TRA

PromoTurismoFVG, ente pubblico economico funzionale della Regione Friuli Venezia Giulia, con sede legale in Trieste, Via Locchi n. 19, C.F. e P.IVA: 01218220323, in persona del Direttore Generale ing. Iacopo MESTRONI, nato a Tolmezzo il 06/01/1982 C.F. MSTCPI82A06L195D che agisce in virtù della carica conferitagli con delibera della Giunta Regionale FVG n. 1299 del 06.09.2024 e successivo decreto n. 0115/Pres. del 17.09.2024 con cui è stato nominato Direttore generale di PromoTurismoFVG ed inoltre ai sensi dell'art. 5 sexies comma 2 e dell'art. 5 sexies 1 comma 1 lettera i) della L.R. 50/1993 che dispongono che il Direttore generale ha la rappresentanza della PromoTurismoFVG, domiciliato per la carica presso la Direzione Generale e Amministrazione di PromoTurismoFVG in via della Vecchia Filatura 10/1 33010 Martignacco (UD)

E

[•] con sede a [•] in via [•] n. [•] C.F. [•] e P.IVA [•] di seguito definito "operatore economico", si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

PromoTurismoFVG, come sopra rappresentato concede in uso all'operatore economico sopra indicato, che accetta senza condizioni né riserve, l'utilizzo del manufatto temporaneo in legno presso la malga Varmost affinché sia adibito a chioschetto per la somministrazione di alimenti e bevande.

L'operatore economico avrà in carico, inoltre, il servizio di pulizia giornaliero dei servizi igienici per il pubblico ubicati presso l'adiacente immobile denominato Self Service Varmost con la frequenza minima giornaliera e secondo quanto indicato nella manifestazione di interesse.

L'operatore economico dà atto che il manufatto è completo di impianto elettrico monofase avente potenza massima pari a 6 kW e cappa di aspirazione.

Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto e cesserà senza necessità di alcun atto o provvedimento, alla data del 30.03.2026 salvo eventuale proroga disposta da PromoTurismoFVG in caso di necessità.

Art. 3 - CONSEGNA DEL CHIOSCHETTO

L'operatore economico ha preso visione del chioschetto ritenendolo privo di vizi, pienamente funzionante e del tutto idoneo allo scopo cui è destinato e cioè per la somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 4 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'operatore economico si impegna a restituire il chioschetto, unitamente agli impianti elettrici ed alla cappa di aspirazione installata, al termine della durata del contratto nello stato in cui viene consegnato, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso e salvo quanto stabilito negli articoli seguenti del presente contratto.

Il Chioschetto verrà conservato dall'operatore economico con ogni dovuta diligenza e non potrà essere da quest'ultimo concesso in godimento a terzi, sia a titolo gratuito che oneroso, salvo preventivo consenso scritto di PromoTurismoFVG. Eventuali danni derivanti da un uso improprio del Chioschetto saranno a carico dell'operatore economico.

Per tutta la durata del presente contratto, tutte le spese di manutenzione ordinaria resteranno a carico dell'operatore economico.

Le spese di manutenzione straordinaria non riconducibili ad un uso improprio del Chioschetto saranno a carico di PromoTurismoFVG.

Art. 5 - ASSICURAZIONE

L'immobile verrà assicurato a spese e cura dell'operatore economico presso una compagnia assicurativa di primaria importanza con polizza a copertura integrale dell'attività esercitata nel Chioschetto ("All risks"), per un massimale di euro 50.000,00 con validità per tutta la durata dell'utilizzo.

Art. 6 - RESPONSABILITÀ

Ogni danno e responsabilità derivante dall'uso improprio del Chioschetto, che dovesse essere accertata durante l'intera durata del contratto, sarà a totale carico dell'operatore economico che a tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, manleva PromoTurismoFVG da ogni responsabilità a qualunque titolo e di qualsiasi tipo incluso danni a terzi e i danni relativi al parziale o totale danneggiamento del Chioschetto.

Art. 7 - CORRISPETTIVO E TERMINI DI PAGAMENTO

Il canone per l'utilizzo del manufatto è stabilito ed accettato in complessivi € [•] (euro [•]/00) + IVA con pagamento rimessa diretta, vista fattura 50% a 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto e 50% al termine del periodo di durata del contratto stesso.

Art. 8 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (L. 136/2010)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, L. 136/2010 le parti assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Art. 9 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il contratto si risolve di diritto e PromoTurismoFVG avrà diritto di richiedere l'immediata restituzione del Chioschetto qualora si verifichino cambiamenti gestionali e/o eventi che pongano in dubbio l'affidabilità dell'operatore economico.

Art. 10 - RINVIO

Per quanto non specificamente previsto nel presente contratto si rinvia agli articoli 1021 e seguenti del Codice civile.

Art. 11 - MANLEVA

L'operatore economico resta responsabile di ogni danno eventualmente arrecato a persone o cose, e terrà sollevato e indenne PromoTurismoFVG da ogni controversia e da eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve o pretese risarcitorie di terzi in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento all'esecuzione della prestazione oggetto del presente affidamento.

Art. 12 - RISERVATEZZA

L'operatore economico si obbliga, durante e dopo la cessazione del presente affidamento, a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni, le notizie ed i dati inerenti all'attività di PromoTurismoFVG non comunicando a nessuno quanto venuto a conoscenza in forza del presente affidamento, se non nella misura in cui sia strettamente necessario per l'esecuzione dello stesso.

Art. 13 - OSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE ALL'IGIENE, ALL'AMBIENTE DI LAVORO ED ALLA PREVENZIONE DI INFORTUNI SUL LAVORO (D.Lgs. 81/08)

In tutte le operazioni di svolgimento del servizio dovranno essere osservate tutte le norme di legge in materia di sicurezza dei lavoratori impiegando esclusivamente strumenti e mezzi adeguatamente attrezzati e collaudati.

Art. 14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

PromoTurismoFVG tratterà i dati per finalità connesse e strumentali alla gestione del presente contratto nei termini di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) - Regolamento UE 2016/679 - e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e successive modifiche (D.lgs. 101/2018).

Art. 15 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'operatore economico dichiara di aver preso atto del Codice di comportamento messogli a disposizione sul sito istituzionale di PromoTurismoFVG e si impegna a rispettarlo e a farlo rispettare ai propri dipendenti e collaboratori.

L'operatore economico prende atto che PromoTurismoFVG potrà adottare anche nei confronti dello stesso e dei suoi dipendenti e collaboratori, azioni di monitoraggio e misure di controllo atte a prevenire comportamenti distorsivi.

L'osservanza di tutto quanto sopra è considerato parte essenziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte con il presente contratto e l'eventuale inosservanza determina la risoluzione del contratto a semplice contestazione da parte del Proprietario.

Art. 16 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. è nominato nella persona dell'ing. Francesco Pacilè il cui indirizzo e-mail è francesco.pacile@promoturismo.fvg.it.

Ogni altro riferimento legale relativo a sedi, indirizzi, indirizzi PEC ecc. è disponibile sul sito istituzionale di PromoTurismoFVG al seguente indirizzo: www.promoturismo.fvg.it.

Art. 17 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Per tutti gli effetti del presente atto l'operatore economico elegge il suo domicilio presso la propria sede in [•] in via [•] n. [•].

Art. 18 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie inerenti e conseguenti al presente atto, non risolubili in via amministrativa saranno devolute alla cognizione del Giudice Ordinario. Il Foro competente è individuato in quello di Udine.

Art. 19 - SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse e ogni altro onere inerente e conseguente il presente atto – eccetto l'IVA – sono ad esclusivo carico dell'operatore economico.

Letto, firmato e sottoscritto.

PromoTurismoFVG

Il Direttore generale e Legale rappresentante
ing. Iacopo Mestroni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

L'Operatore economico

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. l'operatore economico dichiara di aver letto attentamente tutti gli articoli e di averne compreso la valenza approvandone esplicitamente in particolare i seguenti articoli:

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

ART. 4 – OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

ART. 5 – ASSICURAZIONE

ART. 6 – RESPONSABILITÀ

ART. 9 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ART. 11 – MANLEVA

ART. 14 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Operatore economico

Imposta di bollo assolta in modo virtuale – autorizzazione n. 141/2015 dd 08.01.2015 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Trieste.